

In data 08/03/2006

ATAF rappresentata da:

Piero Sassoli – Direttore Generale

la RSU aziendale rappresentata da

Daniele Crescioli, Emanuele Giacomelli, Fosco Menichetti, Andrea Maccheroni, Americo Leoni,
Andrea Renieri, Alessandro Nannini

- visto l'accordo aziendale del 27.01.2006 e l'introduzione della verifica volontaria
- considerata la necessità di regolamentare gli aspetti di tale istituto

CONCORDANO CHE

1. gli operatori d'esercizio, su loro domanda e purché ottengano la necessaria abilitazione , possono essere autorizzati ad effettuare la verifica dei titoli di viaggio nell'ambito del proprio turno di guida, esclusivamente:
 - a. durante i tempi di trasferimento e/o raggiungimento compresi nel turno di lavoro;
 - b. durante l'intervallo fra i periodi di guida;
 - c. durante la sosta al capolinea, nei confronti dei passeggeri che abbiano già usufruito del servizio;
2. lo svolgimento della verifica non deve comportare ritardi o perdite d'esercizio;
3. non possono ottenere l'autorizzazione gli agenti che siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari che hanno causato il cosiddetto "demerito" (oltre i 20 punti nel biennio immediatamente antecedente la valutazione);
4. i corsi abilitanti sono di due tipi:
 - a. di aggiornamento, per chi ha già l'abilitazione e che non sia stato assegnato alla verifica nell'ultimo anno
 - b. di formazione, per chi deve avere ancora l'abilitazioneLa partecipazione ad entrambi i corsi deve avvenire fuori dall'orario di lavoro.
5. il corso di aggiornamento ha una durata di due ore che verranno accreditate sui permessi zona;
6. il corso di formazione ha una durata di 6 ore. Requisito per l'ammissione, oltre che il demerito, è il superamento di una batteria di test psico-attitudinali per valutare l'attitudine al ruolo. Al termine del corso verrà effettuata una valutazione finale, consistente in un colloquio individuale tecnico-motivazionale. A ciascun agente che partecipa al corso e sostiene le prove verranno accreditate 6 ore sui permessi zona;



7. i blocchi dei verbali devono essere ritirati presso l'ufficio sanzioni;
8. i verbali emessi devono essere consegnati all'ufficio di piazza stazione o all'ufficio sanzioni entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accertamento unitamente alle somme eventualmente incassate;
9. gli agenti dovranno riferire immediatamente all'ufficio sanzioni eventuali casi particolari (alterchi, contestazioni, etc.) che si verifichino durante la verifica;
10. almeno una volta al mese gli agenti autorizzati dovranno esibire il blocco dei verbali all'ufficio di piazza stazione o all'ufficio sanzioni;
11. durante l'attività di verifica deve essere esposto in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
12. per ogni sanzione completamente riscossa sarà accreditato 1/3 della sanzione al lordo delle ritenute di legge, sulla busta paga del mese successivo a quello della riscossione;
13. Il personale che abbia avuto sanzioni disciplinari per episodi attinenti all'attività di verifica e/o sia stato ripetutamente oggetto di reclami da parte degli utenti si vedrà revocata l'autorizzazione e non potrà rientrarvi prima di due anni.
14. verrà garantita un'assistenza legale, a carico dell'azienda, per fatti occorsi in occasione dell'espletamento del loro lavoro ad eccezione di casi di colpa grave e/o dolo.

Per ATAF



Per RSU

